



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club - 25 febbraio 2016 [5422764]**

[doc. web n. 5422764]

**Ordinanza ingiunzione nei confronti di Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club - 25 febbraio 2016**

Registro dei provvedimenti  
n. 79 del 25 febbraio 2016

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Verbania, nell'ambito di un'attività di controllo ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ha accertato che l'Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club P.Iva: 02109650032, con sede in Baveno (Vb), Strada Cavalli n. 41 e unità operativa in Feriolo di Baveno (Vb) Strada Statale del Sempione n. 2, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l'utilizzo, anche in orari notturni, di un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere collegate a un apparecchio di videoregistrazione e 1 monitor, omettendo di rendere un'ideonea informativa semplificata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") poiché priva dell'indicazione del titolare del trattamento effettuato. Nell'ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che le immagini più remote e visibili registrate tramite il citato impianto di videosorveglianza erano conservate, dall'Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club in qualità di titolare del trattamento, dalla data del 30 giugno 2013 al giorno di effettuazione dell'attività di controllo (29 luglio 2013) e quindi per un periodo di 29 giorni superiore a quello (una settimana) prescritto, ai sensi dell'art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del provvedimento generale dell'Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 202 del 29 luglio 2013 con cui è stata contestata alla predetta Associazione sportiva, per aver reso un'informativa inidonea, la violazione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13 e per aver conservato le immagini dell'impianto di videosorveglianza oltre il termine prescritto, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-ter, in relazione all'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e al punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia di Verbania predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 28 agosto 2013 inviato ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale l'Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club, riguardo il rilievo di cui all'art. 161 del Codice relativo all'inidoneità dell'informativa semplificata di cui all'art. 13 del Codice e del punto 3.4. del provvedimento generale dell'Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, ha evidenziato come "Il posizionamento di due telecamere è stato effettuato artigianalmente, al solo ed esclusivo fine di sventare/disincentivare furti, (...)", specificando che (...) è un fatto che la videosorveglianza è stata dichiarata in modo chiaro ed esplicito e che i cartelli apposti la rendevano conosciuta da chiunque frequentasse il club". Relativamente alla violazione di cui all'art. 162, comma 2-ter, ha osservato come "Non avendo l'associazione

alcun dipendente, non si è ritenuto di dover richiedere alcuna autorizzazione". Inoltre, l'Associazione, nel motivare l'applicazione del minimo edittale per entrambe i rilievi contestati, ha richiesto "(...) la riduzione di cui all'art. 8 l. n. 689/1981";

VISTO il verbale dell'audizione delle parti redatto in data 10 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l'Associazione ribadendo sostanzialmente quanto argomentato nella memoria difensiva, ha osservato come "(...) l'associazione non ha personale dipendente proprio", ove, peraltro, ha precisato come "(...) la presenza dell'impianto di videosorveglianza era rilevabile dalle informative semplificate opportunamente apposte prima che gli interessati potessero entrare nel raggio di ripresa delle telecamere";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità dell'Associazione sportiva dilettantistica Feriolo Sporting Club in relazione alla contestazione in argomento. Si evidenzia come, relativamente all'illecito di cui all'art. 161 del Codice, la condotta contestata afferisca all'inidoneità dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice e secondo le modalità disciplinate dal punto 3.1 del provvedimento generale dell'Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, poiché priva dell'indicazione del titolare del trattamento dei dati effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza attivo anche in orario notturno. Tale circostanza di fatto, oltre ad essere stata accertata in maniera inequivoca ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, è resa pacifica da quanto argomentato nella memoria difensiva prodotta. Riguardo quanto contestato ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, si evidenzia come, prendendo atto dell'articolata motivazione di cui al verbale di contestazione, è sufficiente a sostanziare l'illecito in parola anche la sola circostanza di fatto, peraltro non affrontata nella memoria difensiva e nel verbale di audizione, relativa ai tempi di conservazione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza che, così come accertato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, sono superiori a quelli previsti nel già citato provvedimento in materia di videosorveglianza, al punto 3.4. Ove peraltro, sul punto, giova rilevare come l'Associazione sportiva dilettantistica Feriolo Sporting Club, contravvenendo alle ulteriori disposizioni di cui al già citato punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza, non ha formulato alcuna richiesta di una verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice al fine di poter legittimamente procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana. Inoltre, si evidenzia l'inconferenza di quanto argomentato in ordine alla disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981, in quanto, se da un lato la materia della tutela dei dati personali non rientra tra quelle previste dall'art. 8, comma 2 della legge n. 689/1981 che, invece, inerisce la sola materia della previdenza e assistenza obbligatorie, dall'altro, nel caso di specie, non risulta applicabile neanche l'istituto del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981, il cui presupposto applicativo è "l'unicità dell'azione o omissione", mentre le fattispecie contestate sono sostanziate da condotte diverse (sul punto veda ordinanza del 30 dicembre 2011 pubblicata sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) [doc. web. [1892823](#)])

RILEVATO, pertanto, che l'Associazione sportiva dilettantistica Feriolo Sporting Club ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un'idonea informativa semplificata ai sensi dell'art. 13 del Codice e conservando le immagini riprese per mezzo di tale sistema per un periodo di ventinove giorni, superiore a quello massimo prescritto, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, al punto 3.4 del medesimo provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l'art. 161 del Codice, che punisce la violazione, per aver reso un'informativa inidonea, delle disposizioni di cui all'art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l'art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione, per aver conservato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, oltre il termine prescritto dell'art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, per entrambe le violazioni contestate, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all'art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 161, del Codice nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento) e per la violazione di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

### **ORDINA**

all'Associazione sportivo dilettantistica Feriolo Sporting Club P.Iva: 02109650032, con sede in Baveno (Vb), Strada Cavalli n. 41, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice, in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1 del Codice e di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-ter del Codice, in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1 del Codice, per un importo complessivo pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), come indicato in motivazione;

### **INGIUNGE**

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 25 febbraio 2016*

IL PRESIDENTE  
Soro

IL RELATORE  
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE  
Busia